

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 settembre 2020, n. 207
“Frequenze società cooperativa a r.l.” - Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti in Foggia alla località Segezia, con dotazione di n. 20 p.l.. Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B *“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche”*.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 8/2004, vigente all'epoca della presentazione dell'istanza e della richiesta comunale di verifica di compatibilità, stabiliva ai commi 1 e 2 dell'art. 7 (Procedure per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie) che: *“1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza [...]. 2. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale”*.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”* è stato stabilito che:

“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

- 6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...).”*

In data 11 aprile 2017 il Comune di Foggia ha trasmesso a mezzo pec alla Regione Puglia l'istanza per la realizzazione della RSA in oggetto ricevuta dalla Frequenze soc. coop a r.l. in data 25/03/2017 con relativi allegati, limitandosi, con la medesima pec, a comunicare testualmente: *“Si trasmette in allegato istanza pervenuta dalla soc. coop Frequenze a rl ai fini della verifica di compatibilità di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 8/2004 alla realizzazione di una struttura da destinarsi a RSA”*.

Nel frattempo, ad integrale sostituzione della L.R. n. 8/2004, è entrata in vigore (02/05/2017) la nuova L.R. n. 9/2017, la quale stabilisce all'articolo 7 (come successivamente modificato dalla L.R. n. 18 del 07/07/2020) che: *“1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1,[punto 1.1], (10) inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e*

del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore di lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. 6 bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6"

Per mero disguido tecnico, della predetta pec comunale dell' 11 aprile 2017, nel momento in cui è stata assunta al protocollo regionale AOO/151 in data 14/04/2017 con il n. 4129, sono stati stampati ed acquisiti soltanto l'istanza e la documentazione allegata, ma non il testo della mail sopra riportato contenente la richiesta di compatibilità comunale, tanto da far apparire la predetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, semplicemente come atto trasmesso per conoscenza anche alla Regione, in attesa della (futura) richiesta formale di verifica di compatibilità da parte del Comune di Foggia: l'unica idonea a compulsare la Regione ai fini di detta verifica ai sensi dell'articolo 7 L.R. n. 9/2017 (e dell'allora vigente L.R. n. 8/2004) e delle regole previste dalla D.G.R. n. 2037/2013; ragion per cui l'istanza di cui sopra non veniva istruita.

Nel frattempo è entrato in vigore il R.R. n. 4/2019 (pubblicato sul BURP n. 9 il 25/01/2019) avente ad oggetto: "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti", con il quale sono stati stabiliti i nuovi requisiti e nuovo fabbisogno: all'articolo 9 è previsto un "fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio" e all'articolo 10 un "fabbisogno per l'accreditamento" di RSA.

Con successiva nota prot. 59436 del 22 maggio 2019 il Comune di Foggia ha chiesto il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), p.to 1.2.4 della LR n. 8 del 28.05.2004, allegandovi l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura in parola già inviata dallo stesso Comune l'11 aprile 2017, unitamente alla documentazione allegatavi, ma senza richiamare o fare alcun riferimento alla precedente richiesta fatta con pec dell'11/04/2017, connotandola quindi come richiesta ex novo e non come sollecito alla verifica richiesta a suo tempo.

Con nota prot. n. AOO/183/7224 del 31/05/2019, questa Sezione ha rilevato l'inammissibilità dell'istanza

per effetto delle disposizioni sopravvenute nel frattempo in materia, tra cui quelle contenute nella D.G.R. n. 2449 del 21/12/2018 di approvazione del regolamento n. 4/2019, allegato B, *“PRIME INDICAZIONI OPERATIVE relative al regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

In data 25/07/2019 la Frequenze società cooperativa a r.l. ha proposto ricorso davanti al TAR Puglia Bari contro il provvedimento di cui alla nota prot. n. AOO/183/7224 del 31/05/2019 sopra citata.

Solo in seguito, conosciuto il contenuto del ricorso ed il richiamo in esso alla richiesta comunale fatta con la sopra citata pec dell’11/04/2017, questa Sezione ha potuto accertare in data 02/09/2019 che detta richiesta comunale fosse stata trasmessa insieme a quest’ultima pec, prima d’allora non rilevata per il disguido di cui si è detto sopra.

Con nota prot. AOO_183/11789 del 06/09/2019 - che qui si intende integralmente richiamata - ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e D.G.R. n. 2037/2013, questa Sezione ha avviato l’istruttoria in ordine alla verifica di compatibilità richiesta dal comune di Foggia fatta tramite pec dell’11/04/2017 (su istanza di autorizzazione alla realizzazione di una RSA, con dotazione di n. 40 p.l., ubicata in immobile sito nel Comune di Foggia - Borgo Segezia, individuato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 188, particella n. 301, sub n. 2, di proprietà della Frequenze società cooperativa a r.l.), considerando il fabbisogno regionale esistente all’epoca della stessa richiesta, ex art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. e tenuto conto del bimestre di competenza ex D.G.R. n. 2037/2013 (07/03/2017 - 06/05/2017).

Tale fabbisogno residuo è stato determinato in n. 11 p.l., incrementati a 20 (modulo minimo), in considerazione sia dell’alto indice di vecchiaia nel DSS interessato e del trend in rialzo dello stesso per l’intera provincia di Foggia, sia del nuovo fabbisogno di RSA ai sensi del R.R. n. 4/2019 che prevede un incremento per la zona di oltre un terzo rispetto a quello in vigore all’epoca della richiesta.

Con la medesima nota questa Sezione ha inoltre invitato:

- il Comune a trasmettere:

- i. il titolo legittimante (posseduto dalla società istante alla data dell’istanza);
- ii. il progetto leggibile con planimetrie quotate, che tenesse conto dei posti letto pari a n. 20 rispetto ai n. 40 p.l. richiesti e che la società istante previamente avrebbe dovuto produrre al medesimo;
- iii. a verificare detto titolo, nonché la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento ad integrare, riferendo l’esito a questa Sezione;

- il Direttore Generale dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 7, comma 3, L.R. n. 9/2017 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013, al fine della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto tenuto conto del fabbisogno regionale come sopra valutato (n. 20 p.l.), a comunicare i dati *“ragionati”* di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA che tenga conto anche della verifica di compatibilità all’epoca già in corso per la realizzazione della RSA privata della *“OASI”* Coop. sociale onlus in Torremaggiore per n. 31 p.l. geriatrici neurologici, oltre che della popolazione standardizzata in base all’indice di vecchiaia e delle strutture della stessa tipologia all’epoca della richiesta già in esercizio e della loro distribuzione nel territorio dell’ASL FG.

Con nota pec prot. 113014 dell’11/10/2019 il Comune di Foggia, in riscontro alla nota che precede, ha trasmesso il titolo legittimante (copia contratto preliminare di locazione tra Frequenze società cooperativa a r.l. - locatrice e la De.Co.S s.r.l. - proprietaria, stipulato in data 02/03/2018) e progetto adeguato ai n. 20 p.l. con relative planimetrie. In tale sede il Comune di Foggia ha precisato che: *“da un’istruttoria più approfondita e dalle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. art. 23 ter è possibile effettuare il cambio di*

destinazione d'uso degli immobili oggetto d'intervento con la procedura SCIA urbanistica, in quanto trattasi di cambio di destinazione d'uso ricadente nella stessa categoria funzionale (art. 23 ter, comma 1 lett. B), così come supportato da varie sentenze e interpretazioni legislative della Regione Lazio e Sicilia".

Con nota pec prot. 21891 del 28/02/2020 il Direttore Generale dell'ASL FG ha trasmesso la nota del Direttore del Dipartimento Riabilitazione della stessa ASL prot. 89057 del 09/10/2019, con cui quest'ultimo ha espresso *"parere favorevole per un modulo di 20 p.l."* tenuto conto delle strutture della stessa tipologia già in esercizio all'epoca della richiesta del Comune di Foggia (11/04/2017).

Considerato che nel bimestre (07/03/2017 – 06/05/2017) di competenza della richiesta comunale, non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL FG), per cui non si procede a valutazione comparativa.

Viste la relazione e le planimetrie trasmesse da ultimo dal Comune di Foggia ad integrazione della richiesta di verifica di compatibilità, dalle quali si evince una sostanziale conformità della struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, per ciò che concerne la conformazione macro strutturale, che sarà comunque verificata dal Dipartimento di Prevenzione incaricato per la verifica dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di eventuale accreditamento.

Considerato il disagio tecnico di cui si è detto sopra, in assenza del quale il parere in ordine alla verifica di compatibilità dell'intervento al fabbisogno regionale, ai sensi di legge (art. 7 L.R. n. 9/2017), si sarebbe dovuto rilasciare entro sessanta giorni dalla relativa richiesta comunale (11/04/2017), ossia in un tempo sicuramente anteriore all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019.

Tenuto conto dell'attualizzazione del parere (favorevole) del Direttore Generale dell'ASL FG all'epoca della suddetta richiesta comunale, come da questa Sezione richiesto.

Ritenuto, coerentemente a tali ragioni, di far retroagire gli effetti della presente verifica di compatibilità ad una data corrispondente a quella di scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del bimestre di riferimento ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 (07/03/2017 – 06/05/2017).

Visto, altresì, l'art. 12 del sopra citato R.R. n. 4/2019, il quale al comma 5 stabilisce, per ciò che attiene ai requisiti strutturali che: *"Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:*

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b)".

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone di esprimere, per il territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 20 p.l. per anziani non autosufficienti, sita in Foggia alla Località Segezia, su istanza della "Frequenze Società Cooperativa a r.l." con sede in Foggia, con le seguenti precisazioni:

a) gli effetti del presente parere retroagiscono alla data corrispondente a quella di scadenza del termine

di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del bimestre di riferimento (07/03/2017 – 06/05/2017) ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10 del sopra citato R.R. n. 4/2019;

b) il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

c) la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica da ultimo trasmessi dal Comune di Foggia in via di integrazione con nota pec prot. 113014 dell'11/10/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 5, R.R. n. 4/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

▪ ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., di esprimere, per il territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 20 p.l. per anziani non autosufficienti, sita in Foggia alla Località Segezia, su istanza della "Frequenze Società Cooperativa a r.l." con sede in Foggia, con le seguenti precisazioni:

- a)** gli effetti del presente parere retroagiscono alla data corrispondente a quella di scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del bimestre di riferimento (07/03/2017 – 06/05/2017), ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10 del sopra citato R.R. n. 4/2019;
- b)** il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato

rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;

- c) la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica da ultimo trasmessi dal comune di Foggia in via di integrazione con nota pec prot. 113014 dell'11/10/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 5, R.R. n. 4/2019;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Foggia;
 - al legale rappresentante della "Frequenze Società Cooperativa a r.l. con sede in Foggia al Corso del Mezzogiorno 10;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)